

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser

<b>numero:</b>	58i
<b>del:</b>	2016-07-06
<b>autore:</b>	Dr. Peter Winkler

## Circolare

A tutti gli autotrasportatori

### Credito di imposta per il contributo SSN versato sui premi RC per veicoli di trasporto

I contributi al servizio sanitario nazionale (Contributo SSN) versati nel 2015<sup>1</sup> sui premi di assicurazione per la responsabilità civile inerenti i **veicoli per il trasporto di merci** di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t possono essere recuperati tramite utilizzo in compensazione con il mod. F24. L'importo massimo recuperabile nel 2016 è pari, come per le precedenti annualità, a € 300 per ciascun veicolo.

#### 1 Beneficiari

La legge prevede che il sopra citato credito di imposta si applica indistintamente per i "veicoli per il trasporto di merci", senza specificare ulteriori presupposti soggettivi. Per questo motivo il credito di imposta si applica a tutti i soggetti intestatari di questa tipologia di veicoli, indipendentemente se hanno una licenza per conto terzi<sup>2</sup>, e indipendentemente dalla loro forma giuridica. Risultano pertanto beneficiari anche enti pubblici intestatari di tali veicoli.

La compensazione deve avvenire nell'arco di tempo fra il 1.1.2016 e il 31.12.2016. I veicoli devono essere omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.

#### 2 Compensazione

La compensazione va effettuata nel mod. F24 e va indicato il codice tributo "6793" e come anno di riferimento "l'anno a cui si riferisce il credito" (2016).

L'utilizzo in compensazione di tali somme non concorre al limite di € 700.000 ex art. 25. D.Lgs. n. 241/97.<sup>3</sup>

Le somme utilizzate non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP.

Per il calcolo del credito di imposta necessitiamo di una copia delle polizze assicurative pagate nel corso del 2015, dalle quali sono rilevabili gli importi pagati a titolo di contributi al SSN.

1 Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 05.07.2016

2 Questa interpretazione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare Nr. 148/E del 22.12.2006: Considerando che l'art. 1 comma 103 l. 266/2005 non prevede esplicitamente che l'agevolazione si applica ad imprese di trasporto per conto terzi, l'Agenzia ritiene che l'agevolazione si debba applicare a tutti i possessori di autocarri per il trasporto merci, senza ulteriori vincoli soggettivi.

3 Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007

Si rammenta che per il 2016 il credito in esame dovrà essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del mod. UNICO 2017.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

